

Protocollo: 235/GM/sr

Roma, 1 dicembre 2016

Oggetto: *Elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza aziendale (RLSSA)*

Ai Presidenti
ai Direttori Generali
ai Direttori del Personale
ai RSPP
ai MC
ai RLS
delle Aziende aderenti
e, p.c. Al CdA della Fondazione
Al Comitato Direttivo Ambiente di Utilitalia
A Asstra
Alle Associazioni regionali
A Fonservizi
A Utilitatis
Alle Ater del Veneto
Alle OO.SS. territoriali

Loro sedi

A seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l'elezione dei RLSSA pervenuteci, ritengo doveroso richiamare l'attenzione sugli strumenti e le procedure alle quali ricorrere. Nel merito è opportuno ricordare che la **Legge 300/1970, all'art.9**, sancisce il diritto dei lavoratori ad esercitare nelle loro aziende funzioni di controllo relativamente alla corretta attuazione delle misure di tutela della loro salute e sicurezza, anche attraverso loro rappresentanti.

Con **Legge 123/2007**, il legislatore nazionale si è posto l'obiettivo di assicurare, sempre e comunque, la rappresentanza effettiva della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; disponendo, inoltre, all'**art.47 del D.Lgs 81/2008** le regole generali di elezione e/o designazione dei RLS, le cui modalità o procedure sono rimesse alle rappresentanze sindacali, collegando il mandato rappresentativo degli stessi RLS ad una volontà del lavoratore, **art. 2, comma 1, lett.i**.

La Legge affida alla contrattazione collettiva, il compito di rendere davvero effettiva la rappresentanza collettiva per la sicurezza sul lavoro. La contrattazione collettiva ha attuato compiutamente, partendo dalla stipula di accordi interconfederali, i rinvii del legislatore in merito alla definizione delle modalità e dei termini del corretto esercizio dei diritti e delle prerogative, sia sulla rappresentanza degli interessi collettivi in materia di tutela alla salute e sicurezza dei lavoratori, sia sulle regole e procedure di elezione dei RLS.

Ritengo importante ricordare che l'accordo interconfederale del 10 febbraio 2014, considerando attentamente il ruolo dell'autonomia collettiva, ha determinato le regole generali sulle forme della rappresentanza per la realizzazione di una efficace sicurezza sul lavoro in azienda.



Infine si ricorda che le Parti stipulanti l'Accordo del 10 luglio 2016, di rinnovo economico e normativo del CCNL del settore, richiamandosi all'Accordo interconfederale di cui sopra, hanno disposto con un verbale di intesa del 28 novembre 2016, la proroga all'adeguamento delle regole di elezione dei RLS affermando, in modo assolutamente inequivocabile, che gli RLS in carica continueranno ad esercitare le loro funzioni fino alla successiva data di elezione da tenersi entro il 30 aprile 2017.

Con i migliori saluti,

Il Presidente
Massimo Cenciotti



All.: c.s.

